CAMERA DEI DEPUTATI N. 1811

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GRILLI ANTONIO, NICOSIA, DE MICHIELI VITTURI, DELFINO

Presentata l'11 dicembre 1959

Facilitazioni per gli aggruppamenti di medie e piccole imprese

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'entrata in funzione del Mercato comune, l'attuazione della convertibilità delle monete e lo svilupparsi di una congiuntura economica internazionale più ardua di quella che ha caratterizzato gli anni trascorsi, hanno dato origine negli ultimi tempi, nei vari paesi membri del Mercato comune e in particolare in Francia e in Germania, ad una serie di provvedimenti intesi a dotare la produzione nazionale di strumenti sempre più perfezionati ed agguerriti per ottenere maggiore produttività all'interno e maggiore competitività sui mercati internazionali.

Il miglioramento dell'organizzazione produttiva, il progresso tecnologico, il potenziamento delle strutture commerciali sono diventate perciò condizioni di vita per l'industria moderna e quindi per le intere economie dei paesi europei.

Troppo poco è stato fatto dall'Italia in questo campo, e se nei prossimi mesi non verrà prontamente realizzata una legislazione tale da garantire alla produzione ed alla esportazione italiana non soltanto gli stessi vantaggi ed incentivi di cui le industrie concorrenti già godono, ma anche particolari aiuti che valgano a colmare la situazione di svantaggio in cui molte nostre industrie si trovano, è da temere che il nostro paese possa trovarsi nei prossimi anni in condizione di non trarre alcun vantaggio dalla partecipazione al Mercato comune, ma anzi di averne danno.

Sul piano interno la produzione nazionale ha necessità di sviluppare studi tecnologici di interesse generale tendenti all'unificazione ed alla razionalizzazione delle produzioni, con il fine ultimo della riduzione dei costi, del miglioramento delle qualità, della espansione del mercato. Vi sono prodotti la cui qualità va tipizzata, difesa, propagandata e garantita; vi sono settori che necessitano della costituzione di moderne e potenti organizzazioni di vendita capaci di servire da tramite fra produzione e consumo al minor costo possibile e con la maggiore efficienza.

Sul piano della concorrenza internazionale vi è necessità di costituire organizzazioni di propaganda specializzata del prodotto italiano all'estero, al fine della conquista dei mercati, di istituire uffici tecnici di progettazione, uffici di rappresentanza, ecc. Ora, se le grandi aziende possono provvedere da sole a molti di questi compiti, particolari necessità di assistenza e di incoraggiamento hanno invece le piccole e medie aziende, le cui singole energie non sono sufficienti per sopportare l'onere delle necessarie organizzazioni tecniche e commerciali. Per esse è necessario che lo Stato incoraggi forme di aggruppamento che siano in grado di svolgere nell'interesse di una molteplicità di aziende una serie di utili servizi.

Questa esigenza è stata avvertita sia in Germania che in Francia, dove sono state emanate di recente apposite disposizioni.

A tal proposito va chiarito innanzitutto che il campo di attività dei consorzi di ditte per lo sviluppo dell'esportazione e il miglioramento tecnologico non interferisce in nulla nella legislazione sul controllo dei monopoli. A titolo di esempio si cita la legge tedesca del 27 luglio 1957 contro la limitazione della concorrenza. L'articolo 5 di detta legge stabilisce che la norma di cui all'articolo 1, cioè la nullità dei contratti intesi a limitare la concorrenza, non si applica a quei contratti che abbiano il fine di assicurare l'applicazione uniforme di norme o tipi e alle associazioni che si occupano della razionalizzazione.

L'articolo 6 della stessa legge stabilisce che lo stesso articolo 1 non si applica ai contratti e alle deliberazioni che hanno lo scopo di assicurare e promuovere l'esportazione. Queste le disposizioni della legge tedesca, che si limita a rendere attuabili le intese, anche tra grandi aziende, evidentemente perché queste hanno in Germania una ricca tradizione applicativa e non richiedono particolari incentivi.

Maggiori analogie esistono fra la situazione italiana e quella della Francia, dove in effetti si è provveduto, con ordinanza del 4 febbraio 1959, a stabilire una serie di agevolazioni per le società costituite da imprese industriali, commerciali, agricole e da organismi di studio e ricerca, aventi per scopo le indagini di mercato, lo sviluppo delle vendite, l'adattamento dei prodotti alle nuove condizioni di mercato, l'offerta di garanzia di qualità, il miglioramento dei metodi di gestione.

Le sottoscrizioni al capitale delle società di imprese possono essere dedotte dall'imponibile di ricchezza mobile delle società sottoscrittrici. Gli utili distribuiti, in quanto provengano dall'attività della società di imprese e nella misura massima del 5 per cento del suo capitale nominale, aumentato dai premi di emissione, sono esonerati dalla tassa proporzionale. Il plusvalore risultante dalla cessione di quote o azioni delle società di imprese viene detratto dal reddito imponibile nel corso dell'esercizio in cui esso è stato realizzato, in quanto il prodotto della cessione venga utilizzato nell'acquisto o nella sottoscrizione di altre quote o azioni analoghe. In questo caso il plusvalore sottratto dagli utili imponibili è destinato all'ammortamento delle nuove partecipazioni.

Poiché, come si è detto, la situazione dell'economia italiana, sia dal punto di vista strutturale che psicologico, presenta molti tratti di similitudine con quella francese, si è ritenuto opportuno predisporre la presente proposta di legge, non solo allo scopo di permettere e riconoscere, come si è fatto in Germania, ma anche per favorire con misure concrete gli aggruppamenti aventi fini di sviluppo commerciale e di progresso tecnologico.

È anzi da riconoscere come elemento di valutazione della necessità di questi incentivi, che in Italia sono più rilevanti che in Francia sia i ritardi e le difficoltà strutturali che si oppongono allo sviluppo delle piccole e medie aziende, sia la tendenza individualista e la difficoltà di azioni spontaneamente coordinate e conseguentemente l'attesa degli interventi statali, che distolgono lo Stato dai propri compiti fondamentali e umiliano ulteriormente l'iniziativa privata.

* * *

Esposte così le ragioni di fondo che giustificano la presentazione della presente proposta di legge, riteniamo opportuno dare qualche breve cenno esplicativo sul contenuto dei vari articoli.

L'articolo 1 si limita ad identificare nelle società per azioni costituite da imprese industriali, commerciali ed agricole, nonché da enti di studio e ricerca, i soggetti delle provvidenze contenute nella legge. Si è ritenuto opportuno considerare la partecipazione a queste società anche degli enti di studio e di ricerca considerando che gli scopi sociali investono in molti casi attività appunto di studio, ricerca, progettazione e simili.

L'articolo 2 espone l'oggetto che le società debbono avere per beneficiare delle provvidenze della legge. Si tratta di quelle attività di cui si sente maggiormente il bisogno per accrescere la efficienza e la competitività della nostra media e piccola industria, sia sul mercato interno sia sotto il profilo della penetrazione commerciale nei mercati esteri. Tenuto conto delle specifiche e ben determinate esigenze alle quali la presente legge intende venir incontro, si è ritenuto dover escludere che le agevolazioni possano essere concesse per scopi diversi da quelli indicati.

Conformemente a quanto detto in precedenza a proposito del fatto che le grandi imprese hanno già la possibilità di intraprendere le attività suindicate senza bisogno di particolari agevolazioni, si è stabilito (articolo 3) di limitare la possibilità di partecipare alle società previste dalla presente proposta di legge, a quelle aziende che avessero un capitale investito non superiore ai 3 miliardi e un numero di dipendenti non superiore a cinquecento.

Tali limiti sono stati desunti dalla legislazione vigente per l'industrializzazione del Mezzogiorno, la quale contempla appunto il limite indicato del capitale per le imprese che vogliono beneficiare delle relative provvidenze, mentre circa il numero dei dipendenti ha fissato come massimo il limite di 500.

Con l'articolo 4 si prevede l'esenzione dalla ricchezza mobile degli utili delle imprese che siano investiti nella creazione delle note società. Si tratta di un'agevolazione analoga, anche qui, a quella prevista dalla legge del Mezzogiorno per le società che investano nel sud, e che si è ritenuto di dover inserire per rendere meno onerose le operazioni iniziali di costituzione delle società.

Alla suesposta agevolazione si è ritenuto di abbinare quella prevista dall'articolo 24 della legge 6 agosto 1954, n. 603, istitutiva dell'imposta sulle società. Secondo questo articolo infatti la presenza di redditi temporaneamente esenti dall'imposta mobiliare (quali quelli in questione) comporta la riduzione nella misura del 40 per cento dell'imposta sulle società gravante sulla parte di reddito che eccede il 6 per cento del patrimonio. Tale riduzione secondo il citato articolo 24 operava per un periodo di 5 anni a decorrere dal 1° gennaio 1954 ed è quindi scaduta il 1° gennaio 1959. Si è provveduto a ripristinarla, trattandosi di una norma che a suo tempo apparve assai provvida, adeguandone la durata a quella dell'esenzione cui viene abbinata. Analogamente si è proceduto per l'articolo 7 del quale si dirà in seguito.

Niente di particolare è da osservare sulla tassa fissa di 200 lire per gli atti relativi alla costituzione e modificazione delle società, trattandosi di un'agevolazione ormai consacrata nell'uso ogniqualvolta si intende predisporre incentivi del genere. Altrettanto dicasi per l'estensione del suddetto beneficio all'emissione di obbligazioni, agli atti connessi e alla normalizzazione delle società di fatto (articoli 5 e 6).

L'articolo 7 riguarda l'agevolazione principale della quale le società godono, vale a dire l'esenzione dalla ricchezza mobile dei loro redditi dichiarati per la parte che non ecceda il 5 per cento del capitale nominale della società, aumentato dei premi di emissione.

Si sottolinea il fatto che tutte le esenzioni di cui si è finora parlato vengono concesse: quelle relative ai conferimenti e alle tasse fisse di registro e ipotecarie *una tantum*; quella contemplata nell'articolo di cui si discorre per il solo periodo transitorio del Mercato comune. Ciò conformemente alla giustificazione di fondo che si è data per la presentazione dell'allegata proposta di legge.

L'articolo 8 riguarda le modalità per la richiesta e per la concessione delle agevolazioni, nonché l'indicazione degli adempimenti che a tal fine incombono agli interessati. Si noterà che in ogni caso si è avuta cura di porre dei termini ben precisi per evitare incertezze che in materia economica si traducono sempre in un danno e per far sì che sia gli interessati alle agevolazioni sia il fisco che deve concederle si muovessero entro limiti non equivoci evitando così ogni contestazione.

L'ultimo comma dell'articolo 8 e gli articoli 10 e 11 considerano l'ipotesi che la società per la quale si richiedono le agevolazioni abbia un oggetto sociale non conforme al disposto dell'articolo 2. Ad evitare pertanto che gli scopi della presente proposta di legge vengano frustrati e che le agevolazioni possano essere concesse per fini diversi, sono state disposte sanzioni da applicarsi anch'esse entro termini precisi.

L'articolo 9 ha importanza puramente procedurale e non ha bisogno di particolare illustrazione.

L'articolo 12, con il quale la proposta di legge si conclude, rappresenta il necessario complemento delle provvidenze disposte. In esso si prevede infatti che sia concessa garanzia contro le perdite che le società possono soffrire relativamente ad investimenti fatti per la propaganda e la presentazione dei prodotti all'estero. Siccome tale attività è una delle più importanti tra quelle che le società considerate dovranno svolgere, si è ritenuto necessario introdurre la norma suddetta.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

Sono ammesse a godere dei benefici della presente legge le società per azioni aventi gli scopi di cui all'articolo seguente, costituite da imprese italiane industriali, commerciali e agricole nonché dagli enti di studio e ricerca.

ART. 2.

Le società di cui all'articolo 1 debbono avere per oggetto una o più delle seguenti attività:

a) ricerche e studi di mercato all'interno e all'estero;

b) progettazioni e assistenza tecnica per l'interno e per l'estero;

c) razionalizzazione delle produzioni delle imprese partecipanti e miglioramento dei sistemi di gestione delle imprese partecipanti;

d) sviluppo delle vendite delle imprese partecipanti all'interno e all'estero;

e) prestazioni della garanzia di qualità per i prodotti delle imprese partecipanti.

Ai fini della presente legge l'oggetto sociale di cui al n. 3 dell'articolo 2328 del Codice civile non può includere attività diverse da quelle indicate nel comma precedente.

ART. 3.

Possono partecipare alle società di cui all'articolo 1 le imprese o gli enti che alla data della partecipazione abbiano un capitale investito non superiore ai 3 miliardi ed un numero di dipendenti non superiore a 500.

ART. 4.

La parte degli utili dichiarati dalle imprese e dagli enti partecipanti alle società di cui all'articolo 1 che viene versata per la costituzione del capitale iniziale o degli aumenti di capitale delle suddette società è esente dall'imposta di ricchezza mobile di categoria *B*.

L'esenzione di cui al comma precedente comporta automaticamente la riduzione del 40 per cento dell'imposta sulle società istituita con legge 6 agosto 1954, n. 603.

ART. 5.

Gli atti relativi alla costituzione delle società di cui all'articolo 1, come pure quelli relativi alle successive modificazioni, che

abbiano luogo durante il periodo transitorio del Mercato comune europeo, sono soggetti alle tasse di registro e ipotecarie nella misura fissa di lire 200.

ART. 6.

Il beneficio di cui all'articolo precedente si applica anche:

a) all'emissione di obbligazioni effettuata dalle società di cui all'articolo 1;

b) agli atti connessi con le obbligazioni di cui sopra e precisamente di consenso all'iscrizione, riduzione e cancellazione di ipoteche, anche se prestate da terzi, a garanzia delle obbligazioni e ad estinzione di queste;

c) agli atti di normalizzazione delle società irregolari o di fatto esistenti e costituite per uno o più degli scopi di cui all'articolo 2.

ART. 7.

Durante il periodo transitorio del Mercato comune europeo gli utili dichiarati dalle società di cui all'articolo 1 sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile di categoria *B*.

Se gli utili dichiarati sono superiori al 5 per cento del capitale nominale della società aumentato dei premi di emissione, l'esenzione è limitata al 5 per cento.

L'esenzione di cui al 1° comma comporta automaticamente la riduzione del 40 per cento dell'imposta sulle società istituita con legge 6 agosto 1954, n. 603.

ART. 8.

Le imprese e gli enti che desiderino ottenere l'esenzione prevista all'articolo 4 debbono richiederla in sede di dichiarazione annuale dei redditi, indicando la parte di utili che intendono investire ai sensi dell'articolo medesimo. Alla dichiarazione deve essere allegata copia del progetto di atto costitutivo della società che si intende costituire a norma dell'articolo 2.

L'esenzione è concessa in via provvisoria entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione ed è confermata o negata in via definitiva entro tre mesi dalla presentazione della documentazione che le imprese e gli enti effettueranno entro un anno dalla dichiarazione di cui sopra.

La documentazione deve contenere copia autentica dell'atto costitutivo della società di cui all'articolo 1 e la prova che in occasione della sottoscrizione al suo capitale è

stata effettivamente versata una somma pari a quella indicata ai sensi del primo comma del presente articolo.

Accertato che l'atto costitutivo di cui al precedente comma è conforme al disposto all'articolo 2, il Ministro delle finanze, di concerto con quelli per l'industria e commercio e per l'agricoltura e le foreste nei casi in cui ricorra la loro competenza, conferma, con decreto, in via definitiva l'esenzione concessa in via provvisoria nei termini di cui al secondo comma del presente articolo.

Qualora la documentazione non sia prodotta nel termine fissato al secondo comma del presente articolo, ovvero, essendo risultata incompleta o non conforme al disposto del terzo comma del presente articolo, l'interessato non l'abbia rispettivamente integrata e regolarizzata nello stesso termine, si fa luogo, entro due anni dalla scadenza del suddetto termine, al recupero dell'imposta indebitamente esonerata e si applica a carico dell'interessato una soprattassa pari al 20 per cento dell'imposta medesima.

ART. 9.

Con lo stesso decreto di cui al quarto comma dell'articolo 8 è connessa la esenzione dall'imposta di ricchezza mobile di cui all'articolo 7.

ART. 10.

Le società di cui all'articolo 1 debbono comunicare al Ministro delle finanze e, nei casi in cui ricorra la loro competenza, anche ai Ministri per l'industria e commercio e per l'agricoltura e foreste, ogni modificazione del loro atto costitutivo che riguardi l'oggetto sociale. La comunicazione deve essere fatta entro trenta giorni dall'avvenuta modifica.

ART. 11.

Qualora la modificazione dell'oggetto sociale non risulti conforme al disposto dell'articolo 2, viene assegnato alla società un termine non inferiore a 60 giorni per mettersi in regola.

Decorso inutilmente tale termine, la società perde, a partire dalla data dell'avvenuta modificazione non conforme, tutti i benefici della presente legge.

Le imposte che ai sensi dei precedenti commi risultino indebitamente esonerate divengono immediatamente esigibili.

ART. 12.

L'Istituto nazionale delle assicurazioni è autorizzato ad assumere ed a gestire per conto dello Stato in assicurazione o in riassicurazione da imprese di assicurazione autorizzate a norma del regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, la garanzia dalle perdite che abbiano a verificarsi, per uno o più dei motivi indicati all'articolo 3 della legge 22 dicembre 1953, n. 955, e relative a investimenti per la propaganda e la presentazione dei prodotti all'estero di cui siano titolari le società indicate all'articolo 1.

La garanzia di cui al comma precedente è concessa con le modalità indicate nella legge 22 dicembre 1953, n. 955, e successive modificazioni e integrazioni.